

APPROVAZIONE DEL TESTO DEFINITIVO DEL CODICE PENALE

Libro II - Dei delitti in particolare Titolo XII - Dei delitti contro la persona

Art. 609-septies Querela di parte

1. I delitti previsti dagli articoli [609-bis](#) e [609-ter](#) sono punibili a querela della persona offesa.
2. Salvo quanto previsto dall'[articolo 597](#), terzo comma, il termine per la proposizione della querela è di dodici mesi.
3. La querela proposta è irrevocabile.
4. Si procede tuttavia d'ufficio:
 - 1) se il fatto di cui all'[articolo 609-bis](#) è commesso nei confronti di persona che al momento del fatto non ha compiuto gli anni diciotto;
 - 2) se il fatto è commesso dall'ascendente, dal genitore, anche adottivo, o dal di lui convivente, dal tutore ovvero da altra persona cui il minore è affidato per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia o che abbia con esso una relazione di convivenza;
 - 3) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio nell'esercizio delle proprie funzioni;
 - 4) se il fatto è connesso con un altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio;